

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE  
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI,  
AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE  
DI QUALUNQUE GENERE  
A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI.

CAPO I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme a cui gli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 08.06.1990 n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

## CAPO II PROCEDURE

### Art. 4

1. Il termine entro il quale i soggetti interessati agli interventi possono presentare le loro richieste al Comune, di norma è fissato entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, tale scadenza al fine di correrarla con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal terzo comma dell'art. 10.

### Art. 5

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è rivolto.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, C, e D al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

### Art. 6

1. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, di eventuali risultanze istruttorie e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti e ad iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina, inoltre, i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
2. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo eventuale istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche.

## Art. 7

1. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

## CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

### Art. 8

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
  - a. Assistenza e sicurezza sociale
  - b. Attività sportive, ricreative, parascolastiche, educative e del tempo libero
  - c. Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali o per canoni e censi
  - d. Cultura ed informazione
  - e. Sviluppo economico
  - f. Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendo quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
  - a. per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g della legge 08.06.1990 n. 142;
  - b. per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

## CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

### Art. 9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) di entri privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - d) di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, scuola media inferiore e parrocchie.
  
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione dal Comune assume rilevanza sotto il profilo di valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
  
3. I soggetti fruitori dei benefici di cui al presente regolamento non devono comunque perseguire fini di lucro.

## CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

### Art. 10

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e la attestazione, a

mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonchè la dichiarazione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici, in caso affermativo, dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne assicura la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'intervento concesso.
3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'eventuale istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Il Sindaco riferisce alla Giunta sugli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relativi con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

## Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui la precedente art. 8, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con

impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente o dal Segretario o funzionario dell'Ente.

## Art. 12

1. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 11.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari e che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi eventualmente non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti od organizzate direttamente dal Comune o comunque

realizzate in collaborazione tra Comune ed enti ed associazioni, possono essere sostenute nell'ambito del budget delle singole manifestazioni sotto il controllo diretto dell'Amministrazione comunale.

#### Art. 13

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali si realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le stesse modalità stabilite dal presente regolamento.

### CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### Art. 14

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
  - a) alla protezione e tutela del bambino;
  - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
  - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
  - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
  - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili;
  - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
  - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo di istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli obiettivi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

## Art. 15

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini dell'assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 14 e tenuto conto di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 10.
2. Nella relazione revisionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 14, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalle attitudini del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi dalla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire il migliore livello di efficacia le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 10.

CAPO VII  
ATTIVITA' SPORTIVE, PARASCOLASTICHE, EDUCATIVE E  
RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, scuole, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie ricreative, parascolastiche e del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 17

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma terzo del precedente art. 16, di norma è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture

affidata e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmesso al Comune.

## CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

### Art. 18

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
  - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
  - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione di prodotti locali;
  - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
  - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
  - e) a contributi annuali a favore della Associazione PRO LOCO e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
  
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dai locali da parte della competente Commissione provinciale e non comprende l'uso a carico del Comune degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto degli ambiti

per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal precedente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione dei contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene su valutazione della Giunta comunale.

#### Art. 19

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 18 si osservano le norme di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

### CAPO IX ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

#### Art. 20

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
  - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
  - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
  - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
  - f) a favore di soggetti che svolgono attività di supporto ad iniziative scolastiche, parascolastiche ed educative.

## Art. 21

1. La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
  
2. L'entità di eventuali contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 20 lettera e) saranno di volta in volta determinati dalla Giunta comunale.
  
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

## CAPO X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

### Art. 22

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
  
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

## CAPO XI INTERVENTI STRAORDINARI

### Art. 23

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma, avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibile con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

## CAPO XII L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

### Art. 24

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, crediti sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici economici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno con inizio dal 1992.

#### Art. 25

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
  - a) assistenza e sicurezza sociale
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero
  - c) sviluppo economico
  - d) attività culturali ed educative
  - e) tutela dei valori ambientali
  - f) interventi straordinari
  - g) altri benefici ed interventi
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome, nome, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
  - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
  - b) indirizzo;
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

#### Art. 26

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in

base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria ed approvato dalla Giunta comunale.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

### CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 27

1. Il presente regolamento entra in vigore nel 1992 e comunque diventa esecutivo dopo il parere favorevole del competente organo di controllo.
2. Il segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti interessati.

#### NORMA TRANSITORIA

Sino alla entrata in vigore del presente regolamento, le concessioni in esso previste verranno erogate secondo l'iter seguito a tutt'oggi sotto la responsabilità della Giunta comunale.

Approvazione regolamento:

- delibera consiliare n. 51 del 06.09.1992, esecutiva
- delibera consiliare n. 26 del 19.03.1992, esecutiva
- delibera consiliare n. 35 del 19.03.1992, esecutiva

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
PERSONA FISICA

Al Comune di Trivignano Udinese

Io sottoscritto/a .....  
nat ...a ..... il .....  
residente in ..... via.....n. ....

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di  
.....  
.....(1)
2. il contributo  
.....  
.....(2)
3. la spesa prevista per l'intervento è di Euro .....
4. il contributo richiesto al Comune è di Euro .....

Allega alla presente:

- a. autocertificazione relativa ai redditi ed alla proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare
- b. documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì, .....

Firma .....

- 1) indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela, se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- 2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo

ALLEGATO B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETA',  
ASSOCIAZIONI, CIRCOLI CULTURALI, GRUPPI E COMITATI

Al Comune di Trivignano  
Udinese

Io sottoscritto/a .....  
nat ... a ..... il .....  
residente in ..... via..... n.  
.....

nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del  
.....  
.....(1) con sede in  
.....

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività  
che (2) ..... predetto  
effettuerà in codesto Comune nell'anno ....., nel settore  
.....

secondo il programma allegato alla presente.

La/il sottoscritto/a dichiara che (2)  
.....:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974 n. 115 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2)  
.....

dallo stesso/a rappresentato, per l'attuazione del programma  
presentato;

- ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio .....  
dell'importo di Euro .....

Allega alla presente i documenti previsti dall'art. 2 del regolamento comunale  
che disciplina la concessione dei contributi.

Lì, .....

Firma

.....

- 1) denominazione dell'Ente, associazione, comitato, etc
- 2) Ente o Associazione o Comitato, etc e denominazione.

ALLEGATO C

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
(MANIFESTAZIONI INIZIATIVE)

Al Comune di Trivignano  
Udinese

Io sottoscritto/a .....  
nat ... a ..... il .....  
residente in ..... via..... n.  
.....

nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del  
.....  
.....(1) con sede in  
.....

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione nel  
periodo dal .....  
al ..... della seguente manifestazione / iniziativa:  
.....  
.....

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario redatti in  
conformità all'art. 3 del regolamento comunale, allegati alla presente.

Io sottoscritto/a dichiara che (2)  
.....

organizzativo della manifestazione /iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974 n. 115 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio ..... dell'importo di Euro ..... per manifestazione /iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (2)  
.....

organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i documenti previsti dall'art. 3 del regolamento comunale che disciplina la concessione dei contributi.

Lì, ..... Firma .....

- 1) denominazione dell'Ente, associazione, comitato, etc
- 2) Ente, Associazione o Comitato, etc e denominazione.

ALLEGATO D

Al Sig. Sindaco del  
Comune di Trivignano Udinese

OGGETTO: DICHIARAZIONE E RICHIESTA DI NON  
ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA FISCALE

Il ..... sottoscritto

.....  
legale rappresentante di.....  
(denominazione associazione o gruppo)

- visto l'art. 28 del DPR 29.09.1973 n. 600,
- ai fini della liquidazione e dell'assoggettamento fiscale del contributo per attività culturali, sportive, ricreative, turistiche, ecologiche,

agricole, assistenziali, etc concesso dal Comune di Trivignano Udinese,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che il contributo di che trattasi non rientra tra le attività commerciali di questa Amministrazione/Gruppo e che le spese verranno pagate in capitolo non soggetto a contabilità IVA,

CHIEDE

pertanto, esonerandola da ogni responsabilità, che il Comune di Trivignano Udinese non assoggetti il contributo stesso, relativo a .....  
..... alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR 600/1973.

Lì, .....

Firma

.....